



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO**

nella persona dei signori magistrati

dott. Luciano Spina

Presidente

dott. Benedetto Sieff

Giudice relatore

dott. Jacopo Negro

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. **1 / 2026**, e precisamente nel **procedimento di concordato preventivo n. 1/ / 2026** instaurato su ricorso di:

BEVERLY HOTEL S.R.L. (c.f. 01099540229),

con l'avv. GIANCLAUDIO FISCHETTI;

DEBITORE

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 07.01.2026 il debitore ha depositato la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione.

Con decreto del 05.02.2026 questo Tribunale ha provveduto agli incombeni di cui all'art. 48 c.c.i.i., nominando commissario giudiziale il dott. Carlo Delladio, fissando l'udienza del 18.03.2026 ore 10.00 per la comparizione delle parti e delegando il giudice relatore alla trattazione del procedimento.

All'udienza del 18.03.2026 il giudice relatore ha disposto un rinvio alla successiva udienza del 16.04.2026, su richiesta formulata dal debitore e al fine di consentirgli di fornire al commissario giudiziale i chiarimenti da quest'ultimo richiesti.

Non risultano presentate opposizioni.

Ciò detto, la domanda di omologazione merita accoglimento.

Come già verificato in occasione della pronuncia del suddetto decreto del 05.02.2026 di questo collegio, risulta che il debitore ha depositato la documentazione prevista dall'art. 39, commi 1 e 3, c.c.i.i. e che la domanda è corredata dalla relazione di un professionista indipendente di cui all'art. 57, comma 4, c.c.i.i. che attesta la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui all'art. 57, comma 3, c.c.i.i..

Come riscontrato nella relazione del commissario giudiziale, depositata il 13.04.2026 (e v. spec. p. 6), l'accordo risulta raggiunto con creditori rappresentanti oltre il 90% del totale dei crediti, e precisamente: con il creditore Brenta spv s.r.l., da solo titolare di un credito che rappresenta oltre il 70% del totale dei crediti; con altri creditori sociali (14) che, insieme, sono titolari del 4,28% del totale dei crediti; con Agenzia delle entrate e INPS, quali aderenti alla transazione fiscale ex art. 63 c.c.i.i., per un ammontare di crediti fiscali e previdenziali che rappresenta il 16,20% del totale dei crediti.

Nel corso della procedura il commissario giudiziale ha mosso talune osservazioni al piano, in relazione a determinati aspetti non sufficientemente chiariti e che impedivano di avere un quadro completo e attendibile, anche in riferimento alle concrete prospettive di esecuzione dell'accordo, così come correlate a profili di sostenibilità, economica e finanziaria, del piano (tali osservazioni risultano compendiate nei punti da 1) a 7), a pp. da 16 a 18 della relazione del commissario giudiziale).

In seguito a tali osservazioni, il debitore ha apportato delle modifiche e delle integrazioni di aggiornamento del piano e dell'accordo (cfr. pp. da 22 a 40 relazione del commissario giudiziale), in recepimento delle osservazioni del commissario giudiziale, come positivamente riscontrato da quest'ultimo (cfr. pp. da 41 a 44 della relazione del commissario giudiziale).

Nella sua relazione il commissario giudiziale non muove dunque alcun rilievo in ordine alla fattibilità del piano, né in ordine all'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei ai sensi dell'art. 57, comma 3, c.c.i.i. (anche tenuto conto dell'impegno assunto dalla società Make Your Credit s.p.a., socio unico di Next Hotel s.r.l., a sua volta socio unico della società debitrice, a garanzia dei pagamenti che devono avvenire entro 120 giorni dall'omologa; cfr. pp. 41 e 44 relazione commissario giudiziale), e finalmente esprime parere positivo.

Per il resto, anche sulla base della relazione del commissario giudiziale, questo collegio non rileva profili di incompatibilità dell'accordo e del piano con norme inderogabili, né aspetti – rilevabili *prima facie*, magari per illogicità o palese intrinseca incongruenza dei dati riportati dal debitore – di manifesta irrealizzabilità dell'accordo o di inidoneità del piano a perseguire gli obiettivi prefissati.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

omologa l'accordo di ristrutturazione di BEVERLY HOTEL S.R.L..

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 48, comma 5, c.c.i.i..

Trento, 16 aprile 2026

Il Giudice estensore

Benedetto Sieff

Il Presidente

Luciano Spina